

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



DECRETO N. **66** DEL **28/05/2026**

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Livigno (SO), per il servizio relativo al trasporto pubblico locale e la mobilità connessa all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni con il Comune di Livigno (SO), finalizzato a garantire il servizio di trasporto pubblico locale e la mobilità connessa all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*”;
- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*”. [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;



- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui *“All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole “euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.” sono sostituite dalle seguenti: “euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.”*;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: *“... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”*;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che *“Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

RICHIAMATO:

- il Secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-ter del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo, dopo la loro conclusione, delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;
- in qualità di Città ospitante il Comune di Livigno si è impegnato a garantire che l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica avvenga regolarmente e con modalità proficue per gli atleti, i partecipanti, gli spettatori e i cittadini;
- Fondazione Milano Cortina 2026 ha assunto le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi (D.L. 11/03/2020, n. 16);
- nel corso dei tavoli tecnici istituiti dal Comune di Livigno e Fondazione per l'organizzazione della mobilità cittadina durante le Olimpiadi è emersa la necessità di circa 2.000 spostamenti/giorno, generati da 1.000 persone, per il trasporto pubblico locale del personale accreditato dei Giochi Olimpici (media, lavoratori, federazioni, atleti, ecc.);
- l'istituzione di servizi di linea speciale urbana è risultata la soluzione migliore per la regolazione della mobilità e lo svolgimento in sicurezza del grande evento;
- il Commissario straordinario ha inteso avvalersi del supporto del Comune di Livigno in un ordinario rapporto fra Amministrazioni titolari dell'intervento;

DATO ATTO che:

- il Comune di Livigno si avvale della Società Autoservizi Silvestri S.r.l., gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale, il quale risulta aver valorizzato forfettariamente in complessivi € 45.000,00 i costi per la messa a disposizione di 1.000 abbonamenti mensili per i possessori dell'accredito olimpico, che riporta nome, cognome e fotografia dell'accreditato;
- il Comune di Livigno è sede di eventi sportivi rientranti nel programma dei Giochi Olimpici invernali "Milano – Cortina 2026" ed è direttamente coinvolto nell'organizzazione di servizi essenziali, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale e alla mobilità connessa agli eventi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Livigno n. 72 del 7 maggio 2026 recante *“Approvazione dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei xiv giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e il Comune di Livigno, per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli eventi sportivi”*;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 60 del 13 maggio 2026 recante: *“Decreto 53 del 13/03/2026 relativo al subentro nei contratti/rapporti giuridici per l'acquisizione dei servizi di trasporto degli accreditati dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e*

Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.), individuazione dei soggetti da contrattualizzare e perfezionamento dell'impegno di spesa del Secondo Programma Allegato C "Servizi non in disponibilità della Fondazione (nuovi affidamenti)", con il quale è stata impegnata la somma necessaria per i servizi di trasporto degli accreditati, necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», relativi all'Allegato C del Secondo Programma, che trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata al "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 15 della Legge n. 241/90, come individuato nei termini disciplinati nello schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026";

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 23;

Attesa la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Livigno (SO) e questa Struttura Commissariale;
3. di dare atto che con decreto commissariale n. 60 del 13 maggio 2026, richiamato in premessa, sono stati individuati i soggetti da contrattualizzare ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa del Secondo Programma Allegato C "Servizi non in disponibilità della Fondazione (nuovi affidamenti)", per la somma necessaria per i servizi di trasporto degli accreditati, necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», che trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii;

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



4. di dare atto, per quanto meglio esplicitato al punto che precede, di riservare la somma di € 45.000,00 in favore del Comune di Livigno, con sede in Livigno – Plaza dal Comun, 93 (SO), C.F. 83000850145, P.E.C. comune.livigno@legalmail.it ;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> di cui al dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato A al Decreto Commissariale n. 66 del 28/05/2026

**SCHEMA DI
ACCORDO**

ex art. 15 Legge n. 241/1990

per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, da parte del Comune di Livigno, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026», con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale organizzati dal Comune di Livigno in relazione agli eventi sportivi.

(ex art.5, comma 2, lett. b) e c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e art. 3 commi 2 e 2 ter del decreto-legge n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni)

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», nella persona dell'Ing. Giuseppe FASIOL, nato a Lendinara (RO) il 09/11/1961, Codice fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti "Commissario straordinario") – P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

IL COMUNE DI LIVIGNO, con sede in Livigno – Plaza dal Comun, 93 (SO), C.F. 83000850145, rappresentato da Remo GALLI, in qualità di Sindaco pro tempore (di seguito "Comune di Livigno" o il "COMUNE"), – P.E.C. comune.livigno@legalmail.it

VISTO il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»";

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”*;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale individua i compiti e i poteri del citato Commissario, prevedendo, tra l'altro, che *“Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. [...]”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, come da ultimo modificato con il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 recante *“Misure urgenti in materia economica”*, il quale prevede che *“Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma [...], nonché una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni”*;

VISTO il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. [...]”*;

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina dell'Ing. Giuseppe Fasiol quale Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 2585 del 7 ottobre 2025, concernente l'istituzione della Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. c) del medesimo decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: *“... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”*;

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui *“All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»;*

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che *“Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*

VISTO l'art. 7, comma 4, del già citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che ai sensi del par. 2.5. delle Linee guida A.N.A.C. sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, *“È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato”;*

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Comune di Livigno, dal canto suo, è dotato della struttura tecnico amministrativa idonea a fornire al Commissario straordinario il pieno supporto per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Accordo;

RICHIAMATO:

- il Secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi del supporto del Comune di Livigno in un ordinario rapporto fra Amministrazioni titolari dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-ter del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo dopo la loro conclusione delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;

PREMESSO CHE

- in qualità di Città ospitante il Comune di Livigno si è impegnato a garantire che l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica avvenga regolarmente e con modalità proficue per gli atleti, i partecipanti, gli spettatori e i cittadini;
- Fondazione MiCo ha assunto le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi (D.L. 11/03/2020, n. 16);
- nel corso dei tavoli tecnici istituiti dal Comune di Livigno e Fondazione per l'organizzazione della mobilità cittadina durante le Olimpiadi è emersa la necessità di circa 2.000 spostamenti/giorno, generati da 1.000 persone, per il trasporto pubblico locale del personale accreditato dei Giochi Olimpici (media, lavoratori, federazioni, atleti, ecc.)
- l'istituzione di servizi di linea speciale urbana è risultata la soluzione migliore per la regolazione della mobilità e lo svolgimento in sicurezza del grande evento;

DATO ATTO che:

- il Comune di Livigno si avvale della Società Autoservizi Silvestri S.r.l., gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale, il quale ha valorizzato forfettariamente in complessivi € 45.000,00 i costi per la messa a disposizione di 1.000 abbonamenti mensili per i possessori dell'accredito olimpico, che riporta nome, cognome e fotografia dell'accreditato;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti nei termini seguenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo, di cui le premesse che qui si intendono integralmente richiamate fanno parte integrante e sostanziale, regola:

- i rapporti fra Commissario e COMUNE in ordine alla copertura economica dei servizi di linea per far viaggiare gli accreditati dei Giochi (media, lavoratori, federazioni, atleti, ecc) nel territorio del Comune di Livigno nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui al rapporto giuridico già instaurato con Fondazione Milano Cortina 2026.

2. In relazione al punto precedente, il Comune di Livigno dichiara di essersi avvalso della collaborazione della Società Autoservizi Silvestri S.r.l., gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale, per fornire i servizi di trasporto necessari per l'evento in parola e di aver svolto tutte le attività tecnico amministrative necessarie a dar corso agli impegni assunti con Fondazione Milano Cortina 2026.

3. Le Parti prendono atto che:

- il comma 2 dell'art. 5 del menzionato Decreto Sport prevede le facoltà del Commissario Straordinario di subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano Cortina, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture anche attraverso un affidamento diretto. Alla luce di quanto precede, il Comune di Livigno ha autorizzato, senza riserve, che il rapporto giuridico a suo tempo instaurato con Fondazione Milano Cortina (**Allegato A**) possa essere oggetto di subentro da parte del Commissario Straordinario ai sensi del "Decreto Sport", fermo il diritto del Commissario Straordinario di applicare al presente rapporto contrattuale le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché delle disposizioni di legge derivanti da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, come richiesto dall'art. 5 del "Decreto Sport".

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale)

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata fino alla conclusione delle attività commissariali, con il limite massimo previsto per legge al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe oltre tale data delle attività del Comune e del Commissario straordinario.

ARTICOLO 3

(Oneri finanziari)

2. Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse di € 45.000,00 connesse all'esecuzione della prestazione dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario al Comune, si convengono, di comune accordo tra le Parti, le seguenti modalità di erogazione:

- i. 100%, entro 30 giorni dalla sottoscrizione congiunta del presente Accordo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si farà fronte con le risorse di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dal decreto-legge n. 156/2025.

ARTICOLO 4

(Referenti)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il referente per il Commissario è il Commissario stesso, Ing. Giuseppe Fasiol, mentre il referente per il Comune di Livigno è il Sindaco Pro Tempore Dott. Remo Galli.

ARTICOLO 5

(Gestione delle controversie e recesso)

1. Le Parti collaboreranno affinché l'attuazione del presente Accordo si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.

2. Riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività tecniche e amministrative inerenti il servizio, senza pregiudizio per la continuità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione e/o modificazione del presente Accordo deve essere convenuta in forma scritta.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



2. Per le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Accordo le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Commissario straordinario, commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;
- per COMUNE DI LIVIGNO, comune.livigno@legalmail.it

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Comune di Livigno

Il Commissario Straordinario

ALLEGATO A

Rapporto giuridico instaurato con Fondazione Milano Cortina



Spett.le Comune di Livigno



Ufficio Trasporti
Ufficio Turismo
comune.livigno@legalmail.it

15/01/2026

OGGETTO: Richiesta di offerta economica per l'accesso al trasporto pubblico locale degli accreditati di Fondazione Milano Cortina 2026


Spett.le Comune di Livigno,

Come Fondazione Milano Cortina 2026 stiamo organizzando soluzioni di trasporto per far viaggiare gli accreditati dei Giochi (media, lavoratori, federazioni, atleti ecc) in tutti i territori coinvolti.

Per quanto attiene ai vostri servizi di trasporto locale abbiamo stimato la necessità di circa 2000 spostamenti/giorno generati da 1000 persone per i quali vi chiediamo di poter ricevere da voi un'offerta economica di tipo forfettario con le seguenti caratteristiche:

1. **Numero di persone:** 1000/giorno
2. **Periodo:** 23 gennaio – 24 febbraio
3. **Modalità di accesso:**
 - a. accredito olimpico, che riporta nome, cognome e fotografia dell'accreditato (in allegato un fac-simile)
 - b. app MICO26, schermata di log-in attivata

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



Si evidenzia infine che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 96/25, è stato nominato un Commissario Straordinario, avente competenze per la gestione per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche. Pertanto, Fondazione potrà nominare ai sensi dell'art. 1407 c.c. il Commissario Straordinario quale parte contraente e/o il Commissario Straordinario subentrare in questi rapporti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del suddetto decreto.

Resto naturalmente a completa disposizione per un confronto diretto, telefonico o da remoto, al fine di definire nel dettaglio le caratteristiche del servizio più idonee alle esigenze e alle possibilità organizzative del Comune.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione e per la disponibilità che l'Ente vorrà riservarci, porgo distinti saluti.

Stefano Manelli

Head of Transport



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

Cat. VII/7 fasc. 1/2026

Livigno, 21.01.2026

Spett.le
FONDAZIONE MILANO CORTINA

fondazionemilanocortina2026@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di offerta economica per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale riservati agli accreditati di Fondazione Milano Cortina 2026

In riscontro alla Vostra nota del **15 gennaio 2026**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con **n. 2031 in data 21 gennaio 2026**, si comunica quanto segue.

Il **corrispettivo forfettario** relativo all'erogazione dei servizi di **trasporto pubblico locale** nel **periodo olimpico**, da svolgersi conformemente alle caratteristiche e alle modalità di accesso da Voi rappresentate, è determinato in **euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)**. Si conferma che le modalità di accesso indicate ai punti **a)** e **b)** della Vostra comunicazione saranno riconosciute, per l'intero periodo olimpico, quali **titoli di viaggio in deroga** ai sensi della disciplina vigente.

Si invita pertanto Codesta Spettabile Fondazione a provvedere al **versamento dell'importo sopra indicato entro e non oltre il 15 febbraio 2026**, a favore della **Tesoreria Comunale**, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca: Popolare di Sondrio – Filiale di Livigno

ABI: 05696

CAB: 52200

C/C: 3000X40

CIN: U

IBAN: IT08 U05696 52200 00000 3000X40

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento di competenza.

Cordiali saluti.



Il Sindaco
Dott. Remo Galli

